

# COMUNE DI FICARRA

## REVISORE UNICO DEI CONTI

### Il Revisore Unico dei Conti

Ricevuta in data 27/11/2020 la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE BILANCIO 2021/2023.

**Visto** l’art. 172 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo al corrente anno, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura, in percentuale a carico dell’utenza, del costo di gestione dei servizi stessi e sono allegati al Bilancio di Previsione;

**Visto** l’art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le Tariffe dei servizi pubblici locali e per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;

**Visto** l’art. 54 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, secondo il quale il Comune approva le Tariffe ed i prezzi pubblici ai fini del Bilancio di Previsione;

**Visto** il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

**Visto** che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** che per “servizi pubblici a domanda individuale” devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’Ente, quale è il servizio di mensa scolastica, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge;

**Visto** che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 19 del D.L.vo n. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell’art. 243 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposti all’obbligo del



# COMUNE DI FICARRA

## REVISORE UNICO DEI CONTI

tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

**Visto** che il Comune di Ficarra risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in quanto Ente strutturalmente deficitario, ed è quindi obbligato, in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e questi non possono essere inferiore al 36% a carico dell'utenza;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** Il Regolamento di Contabilità;

**Vista** la normativa vigente;

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE BILANCIO 2021/2023".

Rometta (Me), 27/11/2020

Il Revisore Unico dei Conti

Dr. Piero Castelli

(Firma Digitale)